



Prot. n.0000708/C01

Capua, 16/02/2016

## REGOLAMENTO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto del 27/01/2016 Verbale 05 Delibera 05

### ART. 1 –INDICAZIONI GENERALI

Le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato sono costituite da:

- TASSA DI ISCRIZIONE
- TASSA DI FREQUENZA
- TASSA PER ESAMI DI STATO
- TASSA DI RILASCIO DEL DIPLOMA
- TASSA PER ESAMI DI IDONEITÀ E ESAMI INTEGRATIVI

Per quanto riguarda le tasse scolastiche (versate direttamente all'erario), la legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbano essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore). Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

### ART. 2 – IMPORTI

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Vanno pagati sul CCP 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate di Pescara – Tasse di Concessioni Governative.

Il riepilogo delle tasse da versare:

	Causale				
Classi	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa Esame di Stato	Tassa Diploma	Tassa Esami di integrativi/idoneit
QUARTA	6,04 Euro	15,13 Euro	12,09 Euro*	15,13 Euro*	
QUINTA		15,13 Euro	12,09 Euro	15,13 Euro	
ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'					12,09 Euro
*nei casi di anticipazione esame di stato a fine quarto anno scolastico					

### ART. 3 – ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal

pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi
- L'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti
- I benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità

L'esonero può essere ammesso in caso di:

- A. Esonero per Meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si sia conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;. Nella media dei voti si computa il voto di condotta.
- B. Motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il ministero pubblica annualmente ([www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it) cliccando nel riquadro "normative"). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento ( art. 433 c.c.) c) appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
  - orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  - figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
  - ciechi civili.

#### **ART. 4 – MODALITA' PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI ESONERI DALLE TASSE SCOLASTICHE STATALI**

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche vanno presentate in carta semplice su apposito modello da scaricare dal sito internet della scuola " MODULO RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE" entro il termine delle iscrizioni, oppure indicandole nell'apposita sezione della DOMANDA di ISCRIZIONE.

Alla richiesta di esonero per merito va allegata autocertificazione Alla richiesta per motivi economici va allegato il modello ISEE (rigo indicatore situazione reddituale ISR)

#### **ART. 5 – CONTRIBUTO DI ISTITUTO**

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa. Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono pubblicate all'albo dell'Istituto.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che, serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di una offerta formativa di qualità. Tale contributo costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali

la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

1. Pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (obbligatorio)
2. Acquisto Libretti delle assenze (obbligatorio)
3. Servizi Web Scuola-Famiglia (registro Elettronico-Materiale Didattico ecce cc);
4. Uso di materiale didattico (Biblioteca con comodato d'uso e prestito di libri di testo e Dizionari,, Sportello didattico pomeridiano, Borse di Studio)
5. Ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa (Stages , Laboratori, Materiale e attrezzi per la pratica sportiva) obbligatorio
6. Spese per innovazione tecnologica
7. Per il Liceo Musicale e per lo Sportivo acquisto di divise e trasferimenti per gare, manifestazioni e concerti (obbligatorio)
8. Spese per edilizia scolastica (contributo manutenzione) (Legge 2 aprile 2007, n. 40. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91).

#### **ART. 6 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO DI ISTITUTO**

Il Contributo viene stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto. Per l'a.s. 2015/2016 viene determinato il contributo annuo di:

- Euro 60,00 di cui €30,00 come quota volontaria per le 1<sup>a</sup> e le 2<sup>a</sup> classi degli indirizzi Scientifico tradizionale, Scienze Applicate e Classico
- Euro 80,00 di cui €30,00 come quota volontaria per, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> classi degli indirizzi Scientifico tradizionale, Scienze Applicate e Classico;
- Euro 100,00 di cui €30,00 come quota volontaria per tutte le classi degli indirizzi Musicale e Sportivo.

Per le famiglie che hanno 2, o più figli frequentanti, questa Istituzione Scolastica, ha previsto l'esenzione, per i secondi, della quota del contributo a carattere volontario e che ammonta a 30 Euro.

Il contributo di Istituto viene utilizzato per poter migliorare la nostra offerta formativa e garantire la piena promozione della qualità che l'Istituto intende offrire agli allievi.

L'erogazione del contributo di Istituto da parte delle famiglie rappresenta una scelta condivisa, deliberata dal Consiglio di istituto nel quale sono rappresentate tutte le componenti.

I contributi vengono regolarmente inseriti nel programma Annuale delle Istituzioni scolastiche che è sottoposto a controllo e certificazione dai revisori contabili.

È comunque **OBBLIGATORIO** il versamento della quota relativa alla copertura assicurativa dello studente, all'acquisto del libretto dello studente, delle divise e a tutto quanto indicato come obbligatorio all'art. 5, per una cifra che ogni anno viene determinata dal consiglio di Istituto e che è riportata in alto.

#### **ART. 7 – DETRAIBILITA' DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO**

In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, "le erogazioni liberali" agli istituti scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19 %. Per usufruire della detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura "CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"

#### **ART. 8 –RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO**

Qualora la famiglia avesse versato erroneamente il contributo (trasferimento ad altro istituto, ritiro

dalla scuola, trasferimento di residenza ecc.) o altri motivi documentati, può essere presentata richiesta di rimborso. La richiesta va indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO dell'Istituto, entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento, su apposito modello (MODELLO PER RICHESTA RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO), indicando, nella domanda, il codice IBAN del conto corrente ed intestatario su cui deve essere fatto il rimborso. DOPO TALE DATA NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE RIMBORSI. Se lo studente non ha mai frequentato l'istituto il rimborso verrà restituito al 100%. In caso di frequenza anche di un solo giorno il contributo non sarà restituito.

#### **ART. 9 – RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTITUTO**

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà fornita rendicontazione di come è stato speso il contributo di Istituto versato dalle famiglie nell'anno scolastico precedente.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Il presente regolamento è stato approvato in Consiglio di istituto e ha validità triennale salvo modifiche richieste dalla normativa vigente.